



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite PEC

Al Presidente del Consiglio regionale del Veneto

Roberto Ciambetti

protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

Al Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia

Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Trasmissione delibera n. 18/2023/PRSS del 31 gennaio 2023.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette la delibera n. 18/2023/PRSS adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 15 dicembre 2022, relativa agli esiti del controllo delle relazioni sui risultati a consuntivo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 170 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria f.f.

Dott.ssa Alessia Boldrin



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera n. 24/2022/INPR con la quale questa Sezione regionale ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022, nonché le ordinanze n. 8/2022/INPR e n. 10/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato gli schemi di relazione-questionario sul bilancio di esercizio del 2020 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 per la convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITI i magistrati relatori Fedor Melatti e Chiara Bassolino;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'esercizio 2022, ha esaminato la documentazione relativa all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona e in particolare:

- Relazione-questionario del collegio sindacale sul Bilancio di esercizio 2020;
- Nota integrativa esercizio 2020;
- Relazione sulla gestione esercizio 2020;
- Parere del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2020.

Il controllo della documentazione appena richiamata ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. Cdc n. 5761 del 03/10/2022), rivolto anche all'Area sanità e sociale della Regione del Veneto, riscontrato dall'Ente e dalla Regione rispettivamente con note acquisite ai prot. Cdc n. 8288 del 02/11/2022 e n. 6511 del 18/10/2022.

DIRITTO

L'articolo 1, comma 170, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate nei precedenti commi 166 e 167 relative al controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali.

L'art. 1, comma 167, prevede, in particolare, che la relazione dell'organo di revisione di cui al comma 166 *“in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

A tali modalità di controllo ha rinviato il successivo decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il cui art. 1, comma 3, ha previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità*

dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.

Ai sensi del successivo comma 7 “l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziari”.

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e provvedimenti attuativi, ha comportato inoltre l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2012, della contabilità economico-patrimoniale per gli enti del Servizio sanitario nazionale ed ha introdotto la possibilità di istituire in ciascuna regione una Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ovvero un centro di responsabilità volto a gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario.

Con particolare riferimento alla Regione del Veneto, assume rilievo la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, di cui alla legge regionale n. 19 del 25.10.2016. I principali aspetti innovativi di tale legge sono rappresentati dall'accorpamento delle preesistenti 22 aziende sanitarie nelle attuali 9 - che, assieme all'Azienda ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona e all'Istituto Oncologico Veneto, costituiscono l'attuale servizio sanitario regionale del Veneto - e dall'istituzione, a decorrere dal 2017, dell'ente di governance della sanità regionale denominato “Azienda Zero”.

In tale contesto al fine di esercitare la funzione di coordinamento delle attività di controllo, la Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Per l'esercizio 2020 le linee guida per l'analisi dei bilanci delle aziende del servizio sanitario regionale sono state approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sull'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, si rileva quanto segue.

1. Risultanze economico-patrimoniali

Si riportano di seguito le sintetiche risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali relative all'esercizio 2020, con evidenziazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2019.

Conto economico

CONTO ECONOMICO		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di VERONA			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		122.208.919,40	109.739.904,45	12.469.014,95	11,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.685.511,92	-13.735.795,14	8.050.283,22	58,6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.347.467,17	1.975.182,67	-627.715,50	-31,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		451.869.187,28	491.490.871,82	-39.621.684,54	-8,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.682.786,74	3.953.451,40	729.335,34	18,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		7.416.411,00	10.381.568,96	-2.965.157,96	-28,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		24.799.182,87	23.805.228,58	993.954,29	4,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		15.261.069,35	4.238.736,85	11.022.332,50	260,0%
Totale A)		621.899.511,89	631.849.149,59	-9.949.637,70	-1,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		211.900.844,40	204.479.563,34	7.421.281,06	3,6%
2) Acquisti di servizi sanitari		37.311.702,88	37.167.385,90	144.316,98	0,4%
3) Acquisti di servizi non sanitari		56.904.489,73	60.480.194,26	-3.575.704,53	-5,9%
4) Manutenzione e riparazione		25.176.804,83	23.140.788,17	2.036.016,66	8,8%
5) Godimento di beni di terzi		11.915.140,82	11.434.405,84	480.734,98	4,2%
6) Costi del personale		240.188.380,38	228.537.815,96	11.650.564,42	5,1%
7) Oneri diversi di gestione		4.525.888,37	3.045.988,37	1.479.900,00	48,6%
8) Ammortamenti		25.930.549,23	25.041.805,58	888.743,65	3,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		509.670,57	284.050,09	225.620,48	79,4%
10) Variazione delle rimanenze		-6.279.342,89	-2.400.240,57	-3.879.102,32	-161,6%
11) Accantonamenti		29.148.497,58	20.330.810,24	8.817.687,34	43,4%
Totale B)		637.232.625,90	611.542.567,18	25.690.058,72	4,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-15.333.114,01	20.306.582,41	-35.639.696,42	-175,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		0,73	0,92	-0,19	-20,7%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		508.465,26	14.504,30	493.960,96	3405,6%
Totale C)		-508.464,53	-14.503,38	-493.961,15	-3405,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		2.370.447,72	2.237.921,55	132.526,17	5,9%
2) Oneri straordinari		2.304.430,26	3.886.904,11	-1.582.473,85	-40,7%
Totale E)		66.017,46	-1.648.982,56	1.715.000,02	104,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-15.775.561,08	18.643.096,47	-34.418.657,55	-184,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		16.092.484,33	15.690.979,69	401.504,64	2,6%
2) IRES		330.809,00	323.722,00	7.087,00	2,2%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		1.287.540,43	1.203.435,75	84.104,68	7,0%
Totale Y)		17.710.833,76	17.218.137,44	492.696,32	2,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-33.486.394,84	1.424.959,03	-34.911.353,87	-2450,0%

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di VERONA			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali	44.570.134,29	46.603.297,53	-2.033.163,24	-4,4%
II	Immobilizzazioni materiali	334.372.927,47	333.686.826,07	686.101,40	0,2%
III	Immobilizzazioni finanziarie	296.762,32	300.961,01	-4.198,69	-1,4%
Totale A)		379.239.824,08	380.591.084,61	-1.351.260,53	-0,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	35.461.468,86	29.182.125,97	6.279.342,89	21,5%
II	Crediti	129.849.317,59	148.865.049,83	-19.015.732,24	-12,8%
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV	Disponibilità liquide	48.577.943,62	51.103.006,86	-2.525.063,24	-4,9%

Totale B)		213.888.730,07	229.150.182,66	-15.261.452,59	-6,7%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi		-	-	-	-
II Risconti attivi		45.056,87	61.667,42	-16.610,55	-26,9%
Totale C)		45.056,87	61.667,42	-16.610,55	-26,9%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		593.173.611,02	609.802.934,69	-16.629.323,67	-2,7%
D) CONTI D'ORDINE					
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		-	-	-	-
III Beni in comodato		1.406.437,00	-	1.406.437,00	-
IV Canoni di project ancora da pagare		73.556.965,91	79.976.767,19	-6.419.801,28	-8,0%
V Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale D)		74.963.402,91	79.976.767,19	-5.013.364,28	-6,3%
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione		425.186,26	425.186,26	0	-
II Finanziamenti per investimenti		417.593.680,60	415.113.998,56	2.479.682,04	0,6%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		22.007.079,67	23.276.354,10	-1.269.274,43	-5,5%
IV Altre riserve		4.701.938,74	3.281.178,40	1.420.760,34	43,3%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-33.486.394,84	1.424.959,03	-34.911.353,87	-2450,0%
Totale A)		411.241.490,43	443.521.676,35	-32.280.185,92	-7,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
I Fondi per imposte, anche differite		3.505.053,79	3.201.828,53	303.225,26	9,5%
II Fondi per rischi		59.847.235,75	50.293.554,17	9.553.681,58	19,0%
III Fondi da distribuire		-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi		4.494.366,82	4.106.933,67	387.433,15	9,4%
V Altri fondi per oneri e spese		6.604.998,74	6.618.027,47	-13.028,73	-0,2%
Totale B)		74.451.655,10	64.220.343,84	10.231.311,26	15,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
I Premi operosità		263.534,38	335.646,66	-72.112,28	-21,5%
II TFR personale dipendente		-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili		-	-	-	-
Totale C)		263.534,38	335.646,66	-72.112,28	-21,5%
D) DEBITI					
I Debiti per mutui passivi		-	-	-	-
II Debiti v/Stato		-	-	-	-
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		3.429.366,04	63.150,77	3.366.215,27	5330,4%
IV Debiti v/Comuni		-	-	-	-
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		2.830.817,27	4.646.187,33	-1.815.370,06	-39,1%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		132.731,96	231.387,50	-98.655,54	-42,6%
VII Debiti v/fornitori		41.371.778,87	41.933.080,93	-561.302,06	-1,3%
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-
IX Debiti tributari		9.493.289,38	9.714.684,96	-221.395,58	-2,3%
X Debiti v/altri finanziatori		-	11.862.994,23	-11.862.994,23	-
XI Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		12.902.290,25	10.674.694,02	2.227.596,23	20,9%
XII Debiti v/altri		37.050.675,45	22.505.906,65	14.544.768,80	64,6%
Totale D)		107.210.949,22	101.632.086,39	5.578.862,83	5,5%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
I Ratei passivi		4.735,29	91.906,93	-87.171,64	-94,8%
II Risconti passivi		1.246,60	1.274,52	-27,92	-2,2%
Totale E)		5.981,89	93.181,45	-87.199,56	-93,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		173.395.273,83	159.822.677,18	13.572.596,65	8,5%
F) CONTI D'ORDINE					
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		-	-	-	-
III Beni in comodato		1.406.437,00	-	1.406.437,00	-
IV Canoni di project financing ancora da pagare		73.556.965,91	79.976.767,19	-6.419.801,28	-8,0%
V Altri conti d'ordine		-	-	-	-
Totale F)		74.963.402,91	79.976.767,19	-5.013.364,28	-6,3%

Le risultanze economico-patrimoniali espone nelle precedenti tabelle evidenziano una rilevante perdita, pari a euro -33.486.394,84, con un decremento di euro -34.911.353,87 rispetto all'utile di euro 1.424.959,03 registrato nel 2019, così come evidenziato in precedenza.

Al riguardo, il Collegio sindacale ha dichiarato nel questionario che *“l'emergenza sanitaria, che ha inciso negativamente e in maniera significativa sull'attività elettiva dell'Azienda, ha compresso il trend dell'attività e conseguentemente il volume dei ricavi, pregiudicando il raggiungimento dell'equilibrio economico. L'Azienda, infatti, chiude il bilancio 2020 - dopo molti anni di gestione positiva - con una perdita d'esercizio di -33.486.394,84; le misure per il riequilibrio della gestione sono legate all'andamento della pandemia. Si possono considerare invece sostanzialmente raggiunto l'equilibrio patrimoniale e pienamente raggiunto quello finanziario. Tale quadro è confermato dall'analisi per indicatori, presente nella Relazione sulla Gestione”*.

A fronte di richiesta istruttoria, l'Azienda e il Collegio sindacale hanno precisato che *“la deliberazione regionale di ripiano perdite per l'esercizio 2020 è la n. 1389 del 12/10/2021 (...); il relativo trasferimento delle somme a integrale ripiano della perdita 2020 è avvenuto in data 11/11/2021”*.

Per quanto riguarda il Conto Economico si osserva il decremento del valore della produzione per un importo pari a euro -9.949.637,70 rispetto all'esercizio precedente, dovuto principalmente alla voce *“Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria”* che presenta il decremento in valore assoluto più significativo (euro -39.621.684,54), passando da euro 491.490.871,82 per l'esercizio 2019 a euro 451.869.187,28 per l'esercizio 2020. Tale decremento, secondo quanto risulta dal verbale n. 12/2021 del Collegio sindacale, è dovuto *“all'emergenza sanitaria da Covid 19 e (...) anche dagli accadimenti legati all'infezione da Citrobacter, che hanno interessato l'Ospedale della Donna e del Bambino e hanno avuto un impatto negativo sull'attività”*. Per quanto riguarda i costi della produzione, si evidenzia un incremento percentuale complessivo pari al 4,2%, relativo prevalentemente alle voci *“Costi del personale”*, *“Acquisti di beni”* ed *“Accantonamenti”*.

In riferimento allo Stato Patrimoniale, si registra un decremento del -7,3% del Patrimonio Netto, che si attesta al valore di euro 411.241.490,43. I fondi per rischi e oneri risultano in crescita di circa 10,2 milioni rispetto all'anno 2019 (+15,9%). I debiti complessivi aumentano da 101,6 milioni del 2019 a 107,2 milioni dell'esercizio 2020 (+5,5%). Nel dettaglio, si osserva un incremento dei debiti v/Regione di circa 3,3 milioni (+5330,4%) ed un decremento dei debiti v/aziende sanitarie pubbliche pari a -1,8 milioni (-39,1%).

Si rileva che dall'esame degli schemi di bilancio, di cui alla delibera n. 680 del 15 giugno 2021 di approvazione del bilancio esercizio 2020 e redatti ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2013, sono emerse incongruenze nel calcolo di tutti gli scostamenti 2019/2020 dello Stato Patrimoniale (sia in valore assoluto che percentuali, cfr. pg. 86-87), sulle quali la Sezione richiama l'attenzione dell'Azienda, rammentando che i documenti di bilancio devono contenere dati precisi e concordanti.

2. Posti letto

In sede istruttoria è stata rilevata una progressiva riduzione dei posti letto nel triennio 2018/2020 (nel 2018 i posti letto erano n. 1293, nel 2019 n. 1286 e nel 2020 n. 1251).

In risposta a nota istruttoria è stato chiarito che *“la riduzione tra il 2018 e il 2019 di 7 posti letto è da riferirsi a riorganizzazioni di posti letto dovute a lavori strutturali e riduzioni per consentire lo svolgimento delle ferie estive al personale. La riduzione tra il 2019 e il 2020 di 35 posti letto è da imputare a 3 fattori principali:*

1) Pandemia COVID prima ondata (marzo-giugno2020) e seconda ondata (da ottobre in poi). Tutte le UOC di area medica hanno subito una importantissima rimodulazione e riconversione delle attività per far fronte alle esigenze di ricovero dei pazienti Covid. Nell'area chirurgica è stato necessario ridurre i letti di week surgery per trasferire il personale verso le aree di assistenza Covid, inoltre durante la prima ondata è stato necessario ridurre i ricoveri programmati non urgenti.

2) Chiusura posti letto Lungodegenza, in linea con quanto previsto dalle schede regionali DGR 614/2019 (-10 posti letto).

3) *Chiusura Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, facendo seguito ai casi registrati di infezione da Citrobacter Koseri presso l'Ospedale Donna Bambino è stato necessario interrompere i ricoveri in TIN e TIP in questa sede e attivare contestualmente dei posti letto di Terapia Intensiva Neonatale e Terapia Intensiva Pediatrica in altro edificio per alcuni mesi con numero di letti ridotto (-21 pl) in quanto è stato riservato l'accoglimento ai casi di emergenza per non interrompere il pubblico servizio”.*

3. Interventi di edilizia sanitaria al di sopra della soglia comunitaria

In sede istruttoria si è rilevata la presenza di un intervento di edilizia sanitaria al di sopra della soglia comunitaria, relativo all'adeguamento sismico del monoblocco Borgo Roma per un importo pari a 37 milioni di euro; risulta altresì che il finanziamento statale è stato ammesso e programmato nell'anno 2019, ex art. 20 della legge 67/1988, ed i costi sostenuti al 31/12/2020 sono pari a zero. Al riguardo, il Collegio sindacale ha precisato nelle annotazioni a margine del questionario che *“l'intervento riportato è stato solo programmato al 31/12/2020”.*

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno precisato che *“la procedura di gara (...) è stata oggetto di due contenziosi” promossi dall'operatore economico escluso CMP International – STELLER Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese), il quale ha proposto il primo ricorso n. 1082 del 2021, integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto nonché della deliberazione del Direttore Generale n. 1088 del 04/10/2021, con la quale si era disposta l'aggiudicazione definitiva a Cimolai S.p.a. Con ordinanza n. 565 del 21/10/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha riconosciuto illegittimo il provvedimento di esclusione dell'operatore economico CMP International – Steller S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese) poiché “viziato da difetto di motivazione, vizio riscontrabile quando non è possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Il che è quanto accade nel caso di specie, laddove il provvedimento di esclusione, al di là della perifrasi utilizzata, non descrive le circostanze di fatto alla stregua delle quali l'offerta tecnica presentata dalla ricorrente deve considerarsi una variante progettuale, anziché una miglioria, rendendo imperscrutabili e non verificabili ab esterno le ragioni dell'esclusione” e ha conseguentemente accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e obbligo per la P.A. di riesaminare l'offerta della ricorrente.*

Con sentenza n. 1387 pubblicata il 17/11/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, disponendo l'annullamento degli atti impugnati ovvero: del provvedimento con cui l'Amministrazione ha escluso parte ricorrente dalla procedura di gara (impugnato con il ricorso introduttivo); del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell'operatore economico Cimolai S.p.a. (impugnato con ricorso per motivi aggiunti).

La commissione giudicatrice ha proceduto al riesame dell'offerta dell'operatore economico escluso e, successivamente, con deliberazione n. 110 del 03/02/2022 è stata nuovamente disposta l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico Cimolai S.p.a. CMP International – STELLER Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese), escluso anche in fase di riesame, ha proposto un nuovo ricorso al TAR avverso l'esclusione, che si è definitivamente concluso con la sentenza n. 1428 del 23/09/2022 che ha definitivamente

rigettato l'istanza del ricorrente. Prima della pronuncia definitiva, il TAR aveva respinto l'istanza di sospensiva in data 04/03/2022 con decreto n. 366 e, sulla scorta di tale decreto, conformemente all'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, era stato stipulato il contratto d'appalto con Cimolai S.p.a. con sede legale in Roma 00144, Via Pasteur n. 49, C.F. e P. I.V.A. 01507200937, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento antisismico del monoblocco presso l'Ospedale Borgo Roma.

L'Azienda ha offerto il ribasso percentuale dell'11,37% per l'esecuzione dei lavori e il ribasso percentuale dello 0,10% per la progettazione esecutiva e il conseguente prezzo:

- *€ 25.670.186,07 per l'esecuzione dei lavori oltre a € 1.567.990,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%;*
- *€ 472.383,50 per la redazione del progetto esecutivo oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%.*

Hanno, infine, sottolineato che "il relativo contratto è stato stipulato il 30/05/2022 e prevede il termine complessivo di 1.390 giorni per la redazione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, al netto del tempo necessario alla stazione appaltante per la verifica e validazione del progetto esecutivo consegnato".

4. Acquisto strumentazioni ad alto contenuto tecnologico ed efficienza delle prestazioni

In sede istruttoria, rilevata la presenza di nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (TAC per euro 834.652; risonanze magnetiche per euro 1.774.658; sistema radiologico fisso per euro 195.200; ecotomografi per euro 82.681), si è proceduto a verificare se tali acquisti avessero apportato sostanziali miglioramenti nell'efficienza delle prestazioni e una conseguente riduzione dei tempi d'attesa.

A tal riguardo, in risposta a nota istruttoria il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno evidenziato che "l'acquisto di apparecchiature di ultima generazione in sostituzione di altre obsolete ha certamente impattato positivamente sull'efficienza delle prestazioni. Tuttavia, e per quanto attiene il secondo aspetto, la concomitanza del noto tragico evento pandemico non ha consentito all'Azienda di apprezzare eventuali benefici sui tempi di attesa che, al contrario, si sono significativamente allungati a causa proprio dell'evento richiamato. Non va infine sottovalutato che i tempi di attesa sono comunque influenzati dall'offerta di prestazioni specialistiche da parte dell'Azienda territoriale. Infatti, una contrazione dell'offerta di prestazioni da parte dell'ULSS legata all'evento pandemico si riverbera inevitabilmente in un incremento delle liste di attesa presso l'AOU Verona".

5. Consistenza organica dell'ufficio legale interno e affidamento incarichi a legali esterni

La Sezione ha ritenuto opportuno compiere un approfondimento in relazione alla consistenza organica dell'ufficio legale interno, alle modalità di affidamento degli incarichi esterni e alle modalità di determinazione dei compensi professionali.

Il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno evidenziato quanto segue:

"A) Consistenza organica UOS Ufficio Legale - anno 2020

Dirigenti Avvocati: n. 2 fino al 14/02/2020 e n. 1 dal 15.02.2020 al 31.12.2020

Collaboratori Amministrativi: n.4

Assistenti Amministrativi: n.4

Coadiutori Amministrativi: n.2

B) Modalità di affidamento degli incarichi esterni – anno 2020

L'UOS Legale dell'Ente ha gestito n. 41 (quarantuno) incarichi per la costituzione in giudizio direttamente al dirigente avvocato dell'UOS Ufficio legale dell'Ente e, nell'ambito di questi affidamenti, sono stati conferiti n.5 (cinque) incarichi di domiciliazione, nell'ipotesi in cui l'avvocato interno officiato non fosse stato in grado, per concomitanti sopravvenuti impegni d'ufficio, di presenziare personalmente alle udienze fuori sede. Sono stati affidati n. 21 (ventuno) incarichi a legali esterni individuati direttamente dalla Compagnia Assicuratrice, trattandosi di cause relative a sinistri sopra SIR (self insurance retention), con spese di giudizio a carico dell'assicurazione. Sono stati, altresì, affidati ad un professionista, in quanto specificamente abilitato al patrocinio avanti gli organi giurisdizionali di un Paese dell'Unione Europea (segnatamente, Romania), n.7 (sette) incarichi legati al contenzioso sorto nei confronti della Compagnia Assicurativa City Insurance SA, avente sede legale in Romania, ora fallita, al fine di procedere esecutivamente nei confronti della stessa. È stato, inoltre, conferito, su impulso dell'Azienda Zero, 1 (uno) incarico ad un professionista del libero foro dalla stessa individuato. Sono stati conferiti n. 2 (due) incarichi di consulenza stragiudiziale. Le modalità di affidamento degli incarichi ai professionisti da parte dell'Ente, con spese a proprio carico, avvenivano sulla base della richiesta di rilascio di un preventivo, in ossequio alle procedure previste dall'art. 17 del D. Lgs. 50/2016.

C) Modalità di determinazione dei compensi professionali – anno 2020

Il compenso era determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.”.

La Sezione - nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Azienda - ritiene necessario rilevare che gli incarichi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, per quanto esclusi dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti “devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1502/2017). Si raccomanda, pertanto, all'Azienda di effettuare la scelta dei professionisti temperando la necessità di garantire l'efficacia dell'attività difensiva con l'altrettanta primaria necessità di assicurare la rotazione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti. Si rammenta altresì che per gli incarichi legali di cui all'All. IX del d.lgs. n. 50/2016 - e quindi non ricompresi nel novero di quelli individuati dal suddetto art. 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite o le attività legali realizzate in modo continuativo o periodico ed erogate organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione) - si applicano le norme ivi previste. Si richiama altresì l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione rammenta infine quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 8), della legge regionale n. 19/2016, secondo cui spetta ad Azienda Zero la gestione di specifiche attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, tra cui è annoverata “la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale”.

6. Contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento ANAC

In sede istruttoria, rilevata la presenza di acquisti di beni con valori superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC e di contratti "in attesa di risposta" da parte della ditta aggiudicatrice in merito all'adeguamento dei prezzi a quelli di riferimento elaborati dall'ANAC, si è proceduto a verificare se sia stato seguito il procedimento delineato dall'art. 15, comma 13, del d.l. n. 95/2012 e a ricevere aggiornamenti in merito ai contratti "in attesa di risposta".

Il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno precisato quanto segue:

"FARMACI

Per quanto riguarda il procedimento di cui all'art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/2012 si comunica che tale procedimento non è stato applicato ai contratti aventi ad oggetto prodotti farmaceutici per effetto dell'esclusione della citata categoria merceologica così come disposto dal medesimo articolo. Per quanto concerne le risposte delle ditte alla richiesta di adeguamento dei prezzi ANAC, posto che trattasi di gare gestite dalla centrale di committenza, per i contratti relativi ai prodotti farmaceutici, si comunica che tutte le ditte hanno risposto negativamente alla richiesta di adeguamento dei prezzi. A tal proposito si segnala, al fine di inquadrare la risposta delle ditte, che il mercato dei prodotti farmaceutici subisce cambiamenti continui e le carenze nazionali e mondiali acuitesi negli anni della pandemia dovuta al Coronavirus hanno completamente stravolto i prezzi di mercato di alcuni prodotti farmaceutici come, ad esempio, la piperacillina; vi è da tenere conto, infatti, che le rilevazioni dei prezzi di riferimento ANAC risalgono al 2014 [...]

SEZIONE PROTESI - PROTESI ORTOPEDICHE

Per quanto riguarda il contratto relativo allo scostamento del prezzo offerto pari ad euro 1.210,94 rispetto ai prezzi di riferimento ANAC superiori al 20% (prezzo mediana euro 888,00) CND P090903020104, si comunica che è stato seguito il procedimento delineato dall'art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/2012 ottenendo dalla ditta una migliororia del 2% oltre agli sconti già effettuati in precedenza. Si ricorda che il contratto è stato chiuso.

APPALTI

Per quanto riguarda i servizi alberghieri in essere (lavanolo, pulizie e sanificazione, ristorazione), si fa presente che gli stessi sono compresi all'interno di un contratto di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006 (Project Financing) relativo all'intervento di ampliamento e di ristrutturazione del Policlinico di Borgo Roma e dell'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento. In sede di avvio dei servizi alberghieri (20.10.2014 per ristorazione e pulizie; 01.07.2015 per lavanolo), è stato sottoscritto con il Concessionario un accordo temporaneo volto ad assumere alcuni livelli prestazionali ridotti rispetto alle prescrizioni previste dai disciplinari di gestione e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, al fine di conseguire un complessivo risparmio di spesa sui rispettivi capitoli di bilancio. Al termine del periodo transitorio, nonostante si trattasse di un contratto di Project Financing - che richiede quindi come obiettivo il costante perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in base al Piano Economico-Finanziario presentato in sede di offerta - l'AOU ha optato per la richiesta al Concessionario di prorogare, di anno in anno, la validità dell'accordo per la riduzione

della spesa dei servizi alberghieri. Infatti, con nota Prot. n. 67.508 del 28.11.2019, è stato chiesto al Concessionario di prorogare la validità dell'accordo già in essere anche per l'anno 2020. Nonostante la proroga dell'accordo sia stata concessa, il prezzo del servizio di lavanolo, che subisce tutti gli anni gli effetti dell'aggiornamento dell'indice ISTAT nella misura del 95% per obbligo contrattuale, ha superato la soglia del 20% del prezzo ANAC [...]

La Sezione prende atto di quanto relazionato in merito, rammentando che ai sensi dell'art. 15, comma 13, del D.L. n. 95/2012, qualora emergano differenze dei prezzi unitari superiori al 20% dei prezzi di riferimento, le Aziende sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti, fermo restando che nel caso in cui questi non acconsentano, le stesse possono valutare di esercitare il diritto di recesso dal contratto.

7. Assistenza farmaceutica

Dall'esame del questionario è emerso che:

- (i) la Regione ha attribuito all'AOU di Verona obiettivi in relazione all'assistenza farmaceutica, che il Collegio sindacale ha affermato essere stati raggiunti;
- (ii) nel 2020 vi è stato un aumento della spesa per la distribuzione diretta rispetto al 2018 (euro 67.693.120,00 nel 2018, euro 71.905.092,00 nel 2019 ed euro 79.188.219,00 nel 2020);
- (iii) la Regione ha attribuito all'AOU di Verona obiettivi in relazione all'acquisto di dispositivi medici, che il Collegio sindacale ha affermato essere stati raggiunti, anche per i dispositivi medici in vitro (IVD), evidenziando che il superamento della relativa soglia, secondo le indicazioni fornite dalla Regione nel *vademecum*, non inciderebbe sul raggiungimento dell'obiettivo quando è giustificato da *“un aumento dell'attività specifica”*.

A tal proposito, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno precisato in sede istruttoria che *“[...] in riferimento al supero del valore obiettivo per i dispositivi medici in vitro (IVD) [...] la conclusione dell'iter di valutazione per l'anno 2020 è stata formalizzata con DGRV 511 del 03/05/2022 ad oggetto “Approvazione delle valutazioni di competenza della Giunta Regionale riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2020 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR e presa d'atto della valutazione dei Direttori Generali espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla competente Commissione Consiliare e della conseguente valutazione complessiva per l'anno 2020”*.

In merito al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, in risposta a nota istruttoria, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione - premesso che *“stante la difficoltà di definire i limiti di costo annuali a causa dell'emergenza Covid-19 sorta in concomitanza con l'usuale determinazione degli stessi, si è ritenuto opportuno determinarli limitatamente al secondo semestre dell'anno 2020 (con successiva procedura di valutazione degli obiettivi ad essi correlati conclusasi nel mese di febbraio 2022)”* - ha precisato che il tetto regionale complessivo assegnato e la quota del tetto attribuita all'Azienda per ciascuna tipologia di spesa sono stati determinati con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 60 del 14.07.2020.

Con riferimento al limite di costo dei “farmaci acquisti diretti al netto dei farmaci innovativi”, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione ha affermato che, a fronte di un valore “assegnato (...) pari a € 58.306.203”, “il valore consuntivo registrato dalla AOUI Verona per il II semestre 2020 ammonta a € 53.935.433 calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020, i costi legati all’acquisto di farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi (come risultanti nei Registri AIFA) e i costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19. L’obiettivo limite di costo farmaci Acquisti diretti per l’AOUI VR è stato pertanto raggiunto”.

Per quanto concerne la “Classe A-H al lordo dei farmaci innovativi”, è stato evidenziato che “per il II semestre 2020 il limite di costo pro capite medio pesato per la DD, la DPC e l’ambulatorio in classe A e H assegnato è stato di € 70,00”; “il valore consuntivo registrato dallo AOUI VR è stato pari a € 76,50. Sulla base dei criteri utilizzati per la valutazione regionale dell’obiettivo Classe A-H al lordo dei farmaci innovativi per tutti gli enti del SSR, lo stesso si considera raggiunto per la AOUI VR in quanto, sebbene lo scostamento sia stato maggiore rispetto sia al procapite assegnato che al valore medio regionale registrato nel secondo semestre (€ 73,20), l’Azienda ha comunque rispettato il limite di costo per acquisti diretti”.

In merito al “Limite di Costo Dispositivi Medici (esclusi IVD)”, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione ha affermato che il valore assegnato è stato “pari a € 33.987.448. Il valore consuntivo registrato dalla AOUI VR per il II semestre 2020 ammonta a € 32.550.089, calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020 e i costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19. L’obiettivo Limite di Costo Dispositivi Medici (esclusi IVD) per l’AOUI VR è stato pertanto raggiunto”.

In merito al “Limite di Costo IVD”, è stato precisato che il valore assegnato è stato “pari a € 7.513.356. Il valore consuntivo registrato dalla AOUI VR per il II semestre 2020 ammonta a € 7.967.864, calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020 e i costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19. Si rileva pertanto uno scostamento di € 454.508 rispetto alla soglia soprariportata. Valutate le osservazioni ricevute dall’azienda AOUI VR relative ad un incremento di spesa rispetto al II semestre 2019 pari a 259.525 euro legato ad analisi di laboratorio e test di vario tipo, si decide di giustificare parzialmente lo scostamento complessivo, che risulta comunque superiore al limite fissato (+2,6%). Sulla base dei criteri utilizzati per la valutazione regionale dell’obiettivo Limite di Costo IVD per tutti gli enti del SSR, tale obiettivo si considera per la AOUI VR parzialmente raggiunto, in quanto è compreso nella soglia di scostamento $> 0\%$ e $\leq 3\%$ ”.

La Sezione rileva che i suddetti dati forniti dalla Regione in merito al “limite di costo IVD” non coincidono, tuttavia, con quelli contenuti nella relazione sulla gestione per l’esercizio 2020 ove è indicato (cfr. pg. 56) un “valore effettivo” di “9.088.724” euro e uno “scostamento assoluto” di “1.575.368” euro rispetto al valore soglia (scostamento percentuale pari a 20,97%), maggiore, quindi, rispetto a quello indicato dalla Regione.

Si invitano pertanto i competenti organi regionali e dell’Azienda a far pervenire chiarimenti in merito a tale discrasia, entro il termine di 30 giorni dal deposito della presente deliberazione, evidenziando il livello di raggiungimento dell’obiettivo in esame.

Con riferimento al “*Limite di Costo File - incremento massimo consentito rispetto al II sem. 2019*”, infine, in sede istruttoria la Regione ha evidenziato che con DDR 60/2020 è stato assegnato “*un incremento massimo di file F rispetto all' anno precedente ai seguenti soggetti erogatori: Azienda Ospedale-Università di Padova (+ 7%); Azienda Ospedaliera Integrata di Verona (+7%), IRCCS Istituto Oncologico Veneto di Padova (+15%). A consuntivo 2020 l'ammontare eccedente l'incremento massimo consentito, per la AOUI VR complessivamente pari a € 75.100, è stato equamente ripartito tra la AOUI VR stessa, che ha generato la prescrizione, e le Aziende Sanitarie di residenza del paziente che hanno usufruito della prestazione (ULSS 3 e 4) (...)*”.

8. Spesa per il personale

Sulla base dei dati forniti dal questionario è risultato non rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 11, co. 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Al riguardo, il Collegio sindacale ha evidenziato che “*nel corso dell'anno 2020 il costo del personale ha risentito delle soluzioni poste in essere dalla Regione Veneto al fine di contrastare la fase emergenziale dovuta all'epidemia legata al Covid-19 con il reclutamento del personale per l'attuazione delle misure emergenziali (rif. DGRV 782/2020; 1706/2020). Per quanto riguarda l'anno 2020 si fa presente che questa AOUI ha rispettato il tetto di spesa indicato dalla Regione Veneto per il personale dipendente, tenuto conto della situazione pandemica in atto. La Regione Veneto ha fissato per l'anno 2020 un tetto di costo per il personale dipendente dell'A.O.U.I. prima pari ad € 231.416.632 con D.D.R. n. 28/2020 e poi successivamente incrementato ad € 245.437.500 con D.D.R. 155/2020 ed, infine, ulteriormente incrementato ad € 246.104.153 con D.D.R. n. 50/2021. Il costo del personale esposto per la costruzione dei dati di cui alla tabella punto 12.2 comprende anche costi sostenuti per personale impiegato nella gestione dell'emergenza Covid in deroga ai tetti di spesa per € 4.316.781 [...]. Il costo per il personale a tempo determinato per l'anno 2020 è pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente; tale costo, è riferito al B.5 nell'apposita sezione ed è dettagliato anche per ruolo è stato pari ad € 2.132.969,15 (compreso oneri a carico dell'ente ma senza Irap). Si precisa che le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato sono state tutte preventivamente autorizzate dalla Regione Veneto e conseguentemente effettuate in attesa del completamento di alcuni maxi-concorsi riguardanti i profili di Infermiere e OSS, nonché di concorsi espletati da Azienda Zero per le Aziende Sanitarie venete. Il personale assunto a tempo determinato è stato contrattualizzato limitatamente al tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali sopra richiamate, alla cui conclusione, questa Azienda ha provveduto ad assumere personale a tempo indeterminato. Si fa notare infine che il personale cessato da questa Azienda negli ultimi tre anni (2018-2020) ha fatto registrare un dato medio di n. 355 dipendenti. Appare evidente che al fine di assicurare il ricambio ed evitare interruzioni di pubblico servizio, soprattutto in un anno particolare come l'anno 2020 con la diffusione della pandemia da Covid-19 su scala mondiale, l'AOUI ha dovuto ricorrere temporaneamente e con tempi di operatività ristretta a nuove assunzioni di personale a tempo determinato, sempre e comunque in attesa dell'espletamento dei concorsi che in base alla normativa regionale vengono svolti direttamente da Azienda Zero*”.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto affermato dal collegio sindacale, rileva il superamento del limite fissato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, tenuto conto che la spesa per il personale realizzata nell'esercizio 2020 è stata pari a

240.188.380 euro, a fronte del limite costituito dalla spesa di personale sostenuta nell'esercizio 2018, pari a 225.792.746 euro (differenza pari a € 14.395.634), mentre per quanto concerne il limite di costo 2004, esso è stato superato per un importo pari a € 920.423.

La verifica del rispetto, su base regionale, del limite previsto dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019 sarà oggetto dei successivi controlli di competenza di questa Sezione.

9. Sistema di controllo dei costi

In sede istruttoria, rilevata una percentuale di prestazioni di ricovero ospedaliero risultate non appropriate sul totale delle cartelle controllate pari al 1,15%, è stato chiesto all'Azienda di relazionare sulle misure consequenziali adottate.

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno fornito il seguente riscontro: “ [...] *Va premesso che la corrente letteraria scientifica di riferimento sull'appropriatezza organizzativa riporta che il tasso atteso di ricoveri inappropriati non dovrebbe superare il 5% nel contesto di una struttura ospedaliera, valore ampiamente rispettato da anni dalla performance di AOUI Verona all'esito dei controlli annuali esterni. Ciò premesso, nel dettaglio di quanto evidenziato dai controlli interni ed esterni semestrali sul campione previsto dell'attività di ricovero (complessivamente, come da indicazioni regionali, il 12,5% anche per il 2020) sono state adottate le seguenti misure da parte del NAC in relazione alla gestione degli esiti sull'appropriatezza del setting:*

- *reporting alle UUOO coinvolte nell'esito dei ricoveri inappropriati per setting sia per il primo che per il secondo semestre che hanno riguardato le seguenti tipologie e relative azioni di miglioramento:*
 - *ricoveri ordinari ad elevato rischio di inappropriatezza (allegato A DGR 4277/2009): verifica mediante audit sulla cartella clinica riportata al fine di evidenziare eventuali criticità nel mancato rispetto delle Linee Guida regionali per le codifiche vigenti, tali da determinare l'attribuzione di quel ricovero ad un DGR a potenziale rischio di inappropriatezza;*
 - *ricoveri diurni privi di procedure di cui al decreto 40/2012: verifica mediante audit sulla cartella clinica al fine di evidenziare eventuali prestazioni del Decreto 40/2012 non codificate;*
- *la riconduzione di tali audit sulla documentazione clinica, sia per i ricoveri ordinari che diurni risultati inappropriati per setting ha inoltre consentito di affrontare con la UUOO coinvolte un aggiornamento per i dirigenti medici sulle regole che disciplinano la scelta del setting appropriato (Ordinario, day hospital/day surgery, day service e ambulatoriale) e la necessità di rivedere i percorsi di cura non allineati alle predette indicazioni regionali”.*

10. Controlli su centro di costo “Cov20”

In sede istruttoria si è riscontrato che nel questionario il totale del costo del personale pari a euro 240.188.380 non coincide con la sommatoria dei relativi subtotali (B.5 Personale del ruolo sanitario; B.6 Personale del ruolo professionale; B.7 Personale del ruolo tecnico; B.8 Personale del ruolo amministrativo) che risultano essere pari a euro 239.379.441, evidenziandosi, pertanto, una differenza rispetto a quanto indicato in tabella pari a euro - 808.939.

Al riguardo il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale hanno rilevato che *“trattasi di errore materiale: [...] non è stato sommato il costo del personale dirigente amministrativo (conto B.8.A.) che ammonta infatti ad € 808.939,04”*.

La Sezione raccomanda al Collegio sindacale la corretta compilazione dei questionari, che devono contenere dati veritieri, precisi e concordanti.

11. Assunzioni e conferimenti incarichi di lavoro autonomo (d.l. 18/2020 e d.l. 34/2020)

In sede istruttoria è stato richiesto di indicare in formato tabellare il personale assunto nel corso del 2020, con separata evidenziazione del personale previsto dalla normativa emergenziale (T.Ind., T.Det., Rapp. Lib/Prof.co.co.co., Rapp. con pers. in quiescenza, Pers. trattenuto in servizio ex art. 12 DL 18/2020).

L’Azienda ospedaliera ha fornito i dati richiesti nella tabella di seguito esposta nella quale è riportato il personale reclutato nell’anno 2020 nelle tipologie richieste:

TIPOLOGIA	TOTALE	DI CUI PERSONALE PREVISTO NORMATIVA EMERGENZIALE
DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO	726,00	262,00
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO	76,00	61,00
RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI	72,00	52,00
CO.CO.CO.	41,00	41,00
RAPPORTI CON PERSONALE IN QUIESCENZA	2,00	2,00
PERSONALE TRATTENUTO IN SERVIZIO EX ART. 12 DL 18/2020	3,00	1,00

12. Utilizzo di strumenti straordinari per ridurre le liste di attesa

In sede istruttoria si è rilevato che l’AOUI di Verona si è avvalsa degli strumenti straordinari di cui all’art. 29, cc. 1-3, d.l. n. 104/2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricoveri ospedalieri non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica e, contestualmente, ridurre le liste di attesa. Nel questionario il Collegio sindacale ha precisato che *“sono state utilizzate le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale”*.

La tematica era già stata oggetto di analisi nella relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 148/2021/PARI (parifica esercizio 2020) ove si legge che *“[...] per la Regione sono stati stanziati complessivamente euro 38.935.696. Con D.G.R. n. 1329 dell’8 settembre 2020, la Regione ha adottato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con il quale è stata prevista la ripartizione delle suddette risorse, pari a euro 38.935.696, tra gli enti del SSR, destinate al finanziamento delle attività previste fino al 31 dicembre 2020. La ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla base dell’analisi sui dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di screening e di ricovero ospedaliero che a causa della citata emergenza epidemiologica non erano state erogate, sulle reali necessità di riduzione delle liste d’attesa, e sul fabbisogno per ciascuna Azienda del Servizio Sanitario*

Regionale. Le indicate risorse non risultano, tuttavia, integralmente assegnate ai suddetti enti. Con il Decreto del Direttore della Direzione risorse strumentali SSR n. 34/2021 è stato, infatti, assegnato agli enti del SSR un finanziamento complessivo pari a euro 18.233.423 <<a copertura dei costi sostenuti>>. Le restanti somme sono state accantonate in Azienda Zero”.

Si è quindi ritenuto opportuno acquisire informazioni aggiuntive volte a chiarire le risorse trasferite all’AOUI di Verona al 31/12/2020, le prestazioni aggiuntive utilizzate e i risultati ottenuti in termini di riduzione delle liste di attesa.

Il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale hanno specificato che “*con atto DDR 34 del 26/04/2021 è stato assegnato ad AOUI Verona l’importo di € 293.197,36 a titolo di copertura costi sostenuti nel 2020 per l’Intervento 5 “Recupero liste d’attesa”. Tali importi sono stati incassati con reversale n. 2782 del 28/05/2021. Il finanziamento copriva l’attività svolta dal personale del comparto per le finalità sopra descritte; il Bilancio Consuntivo 2020 riporta inoltre una quota di € 850.640,00 per attività di recupero liste d’attesa svolta dalla dirigenza medica, rilevato tra i debiti verso dipendenti. Con riferimento ai risultati ottenuti, anche in considerazione dell’eccezionalità della congiuntura che non consente valutazioni comparate su più periodi, si rimanda a quanto già affermato al punto 14.5 laddove si è affermato che la concomitanza dell’evento pandemico non ha consentito all’Azienda di apprezzare eventuali benefici sui tempi di attesa che, al contrario, si sono significativamente allungati a causa proprio dell’evento richiamato. Non va inoltre sottovalutato il fatto che i tempi di attesa sono comunque influenzati dall’offerta di prestazioni specialistiche da parte dell’Azienda territoriale. Infatti, una contrazione dell’offerta di prestazioni da parte dell’ULSS legata all’evento pandemico si riverbera inevitabilmente in un incremento delle liste di attesa presso l’AOUI Verona”.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto relazionato in merito, ritiene necessario sottolineare che i suddetti finanziamenti sono stati erogati proprio al fine di ridurre le liste di attesa secondo quanto previsto nello specifico Piano Operativo Regionale, adottato con DGR n. 1329 dell’8 settembre 2020 e successivamente aggiornato con DGR 759 del 15 giugno 2021; è pertanto necessario che dall’utilizzo di tali risorse derivino risultati migliorativi dei tempi di attesa, in linea con quanto previsto nei suddetti piani operativi.

La questione sarà oggetto di monitoraggio da parte della Sezione.

13. Organismi partecipati

Nel questionario il Collegio sindacale ha dichiarato che “*... a causa di errore materiale, nella tabella del Bilancio Consuntivo 2020 la quota di partecipazione indicata per la partecipata CORIS è del 14,29, mentre invece il dato corretto, inserito nel portale MEF è il 7,69%...”.*

In sede istruttoria è stato tuttavia rilevato che nel portale del Dipartimento del Tesoro la quota societaria 2020 dell’AOUI di Verona relativamente alla partecipata CORIS risulta pari a pari a 6,67% anziché di 7,69%, come dichiarato dal Collegio sindacale.

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno precisato che “*la percentuale del 7,69% è il dato di partecipazione 2019 disponibile alla data di chiusura della Relazione al bilancio consuntivo 2020. Il dato aggiornato al 31/12/2020, che si conferma essere 6,67% come riportato da codesta spettabile Corte, è stato inserito nel portale entro la scadenza (fissata nel 13/05/2022) e recepito dal MEF con prot. DM29031-2022 del 06/04/2022”.*

La Sezione prende atto.

14. Monitoraggio farmaci scaduti

In sede istruttoria si è riscontrato che il Collegio sindacale non ha verificato se l'Azienda abbia proceduto al costante monitoraggio dei farmaci scaduti e/o prodotti soggetti a scadenza. In particolare, nel questionario si afferma che *“a causa dell'emergenza COVID, nel corso dell'anno 2020 il Collegio Sindacale in carica non ha eseguito verifiche di Farmacia”*.

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno evidenziato che *“il Collegio Sindacale, insediatosi in data 19/01/2021, ha proceduto nel corso dell'esercizio 2021 ad effettuare varie verifiche, ed in particolare: Verbale n. 10 del 03/06/2021 (presso Farmacia Borgo Trento); Verbale n. 18 del 10/11/2021 (presso Farmacia Borgo Roma). Nel corso delle verifiche sopra ricordate, sono stati fatti i necessari controlli sulla consistenza e sullo stoccaggio dello scaduto, riscontrando la procedura seguita dall'Azienda per la gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento del farmaco scaduto”*.

La Sezione raccomanda al collegio sindacale di procedere a tutte le verifiche di competenza sui farmaci scaduti e prodotti soggetti a scadenza, considerata la cessazione dello stato di emergenza.

15. Crediti

In sede istruttoria è stata rilevata la sussistenza di crediti vetusti, come emerge dall'esame dei seguenti dati:

1. Crediti v/Regione per spesa corrente pari a euro 63.946.849,00, di cui partite vetuste *“2016 e precedenti”* pari a euro 2.303.109,00;
2. Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto pari a euro 35.707.407,00, di cui partite vetuste *“2016 e precedenti”* pari a euro 679.620,00;
3. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche pari a euro 9.364.330,00, di cui partite vetuste *“2016 e precedenti”* pari a euro 120,00;

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del collegio sindacale hanno evidenziato quanto segue:

1. *“Crediti v/Regione per spesa corrente*

- Crediti 2016 e ante

L'importo più rilevante relativo al contributo per la ludopatia, pari a euro 2.027.238, è stato incassato a settembre 2021. Con riguardo alle altre partite ancora da incassare, si rappresenta che annualmente la Regione opera le cosiddette "rimodulazioni" di contributi vincolati assegnati in anni pregressi, che portano all'azzeramento del credito, a fronte della rilevazione di sopravvenienze passive di pari importo. L'Azienda non è autorizzata a stornare di propria iniziativa queste posizioni.

- Crediti 2017-2020

Con riguardo alle posizioni creditorie sorte nel periodo 2017-2020, si registrano contributi incassati per intero per euro 30.800.927,68, contributi incassati parzialmente per euro 1.966.267,40 e un contributo stornato per euro 75.000,00. Con riguardo alle altre partite ancora da incassare, la Regione (tramite Azienda Zero) eroga di propria iniziativa le quote di contributo rendicontate dall'Azienda ed inoltre procede annualmente

ad operare le cosiddette "rimodulazioni" di contributi vincolati assegnati in anni pregressi, con conseguente rettifica del credito, a fronte della rilevazione di sopravvenienze passive di pari importo. L'Azienda non è autorizzata a stornare di propria iniziativa queste posizioni.

2. Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto

- Crediti 2016 e ante

Il credito si riferisce al finanziamento ex art. 20 L. 67/88 pari a euro 3.363.113,43, assegnato all'Azienda per la ristrutturazione del reparto Fibrosi cistica; la quota residua non spesa è pari a euro 679.620,10. Con prot. n. 51883 del 23/08/2022 l'Azienda ha chiesto alla Regione l'autorizzazione ad utilizzare il contributo residuo per finanziare altri progetti di investimento. L'incasso è pertanto subordinato al rilascio della citata autorizzazione regionale e alla conseguente rendicontazione aziendale degli importi spesi.

- Crediti 2017-2020

Trattandosi di crediti per finanziamenti, l'erogazione regionale (tramite Azienda Zero) è subordinata alla rendicontazione da parte dell'Azienda degli investimenti effettuati con i contributi assegnati. Si rappresenta che i lavori hanno subito un inevitabile rallentamento nel corso del 2020 a causa della nota pandemia, che ha costretto l'Azienda ad impegnarsi prioritariamente su altri fronti; tuttavia i lavori relativi all'antisismica sono stati avviati, così come le opere antincendio e la realizzazione dell'Unità Farmaci Antiblastici, con inizio rendicontazione a valere sul bilancio d'esercizio 2021; inoltre sono stati acquistati i 2 mammografi, di cui uno consegnato nel 2021 e l'altro nel 2022, entrambi collaudati nel 2022, con conseguente rendicontazione a valere sul bilancio d'esercizio 2022. La consegna dell'Acceleratore lineare (MRidian Linac) è prevista tra fine 2022 e inizio 2023, con collaudo 2023 e conseguente rendicontazione a valere sul bilancio d'esercizio 2023. Si richiama il ritardo della procedura per l'adeguamento antisismico dell'ospedale di Borgo Roma, dovuto al ricorso di cui si è già trattato al punto 14.4.

3. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

L'importo più significativo di queste posizioni è rappresentato dai crediti v/aziende sanitarie della Regione, che trova pertanto ristoro nella compensazione finanziaria operata dalla Regione (tramite Azienda Zero) in occasione delle rimesse mensili con frequenza solitamente trimestrale. Per quanto riguarda i crediti v/aziende sanitarie extra Regione, non si rilevano particolari criticità negli incassi, e laddove le posizioni dovessero risultare incagliate, si fa ricorso alla procedura di riscossione coattiva. Per i crediti v/soggetti pubblici il piano dei conti regionale non prevede l'appostazione in bilancio di un fondo svalutazione”.

16. Debiti e interessi per ritardato pagamento ai fornitori

In sede istruttoria si è rilevato che i debiti verso fornitori oggetto di contenzioso giudiziale o stragiudiziale sono pari a 3.537.120,00 euro, rispetto al totale pari a 41.371.779,00 euro al 31/12/2020. Nel questionario il Collegio sindacale ha precisato altresì che “i debiti precedenti al 2019 riguardano posizioni che, ancorché scadute, sono state oggetto di specifiche contestazioni ai fornitori o ai factor, ad oggi non riscontrate”.

In risposta a nota istruttoria, il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale hanno evidenziato che *“con riferimento alle partite vetuste ante 2019, si fa presente che – rispetto all’analisi svolta per la redazione del Bilancio consuntivo 2021 – tali posizioni si sono ridotte di circa il 12% a seguito dell’attività posta costantemente in essere dalla scrivente Azienda e volta alla risoluzione delle cause di contestazione e alla riduzione del debito pregresso. È in corso un’attività capillare di riscontro tra ammontare del debito presente in PCC e scritture contabili volta a chiudere eventuali richieste di note di credito o altre richieste di informativa ai fornitori cui non sia seguito riscontro da parte degli stessi. Per quanto attiene invece al mancato riscontro da parte dei creditori alle contestazioni prodotte, posto che sono generate da una moltitudine di “micro difformità”, constatiamo che il fenomeno della cessione del credito pro soluto a favore di factor, che non avviene mai attraverso la specifica piattaforma allo scopo creata dal MEF ma sempre e solo attraverso atti notarili, quasi sempre si accompagna al totale disinteresse da parte del Cedente e del creditore finale Cessionario, delle legittime contestazioni da parte del debitore, molte volte legate ad adempimenti contrattuali cui il creditore cedente è obbligato. Con riferimento alle micro-difformità cui si faceva cenno più sopra, si fa riferimento – a solo titolo di esempio – alla presenza obbligatoria in fattura dei dati sui dispositivi medici (cfr. Circolare MEF 0007435/2020) o sul codice AIC (cfr. Circolare MEF n. 2/2018) o, da ultimo e più recentemente, sulla tripletta NSO. Gli stessi factor nella prevalenza dei casi si dimostrano totalmente indifferenti alle legittime contestazioni sugli addebiti di interessi per ritardato pagamento quando palesemente errati tant’è che spesso assistiamo a situazioni in cui anche a seguito di contestazioni con rifiuto della fattura elettronica proprio per gli evidenti e macroscopici errori, il creditore factor riemette a distanza di tempo il medesimo documento senza alcuna correzione e senza alcun contraddittorio”*.

In sede istruttoria si è altresì riscontrato che, sebbene l’indicatore di tempestività dei pagamenti sia pari a - 29 giorni, gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori risultano essere pari a euro 531.557,00, in rilevante crescita rispetto all’esercizio precedente (euro 36.537,00).

In risposta a nota istruttoria il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale hanno evidenziato un estratto della relazione sulla gestione, secondo il quale *“gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori risultano così costituiti:*

Conto	Importo
<i>Altri interessi passivi</i>	508.465,26
<i>Altri accantonamenti per interessi di mora</i>	16.000,00
<i>Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi</i>	7.091,50
Totale	531.556,76

Nell’esercizio 2020 si sono registrate richieste di interessi moratori per complessivi euro 520.249,94 che è opportuno scomporre in due distinte fattispecie; la prima di euro 17.784,13, riferibili a fatture emesse dai fornitori e relative ad esercizi pregressi; tale quota è stata “sterilizzata” dal fondo a tale scopo creato nell’esercizio 2017, che si è ritenuto opportuno adeguare con un ulteriore accantonamento pari a 16.000,00 euro. La seconda fattispecie di euro 12.908,65 riferita a fatture emesse da Banca IFIS oggetto di contestazione (per errata quantificazione) e di euro 489.557,16 riferibili a fatture poi

divenute oggetto di un Atto di citazione di Banca FarmaFactoring nei confronti della quale è stata predisposta un'articolata memoria difensiva [...]".

Inoltre, a quadratura dell'importo riportato in tabella sul conto "Altri interessi passivi" si è precisato quanto segue, riportando un ulteriore estratto della relazione sulla gestione, secondo cui *"le spese legali pari a euro 1.503.240,54 (comprehensive di una quota di interessi pari a euro 5.999,45) per risarcimenti di competenza dell'Azienda Ospedaliera di Verona ora in Gestione Liquidatoria; di tali risarcimenti si è fatta carico l'A.O.U.I. in adempimento di quanto disposto con DGRV 2690/2014 punto 8): "a far data dal 01/01/2015, nuovi oneri/esborsi, a qualsiasi titolo dovuti, non contabilizzati nello stato patrimoniale al 31/12/2014 dell'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria saranno assunti e contabilizzati esclusivamente nel bilancio dell'AOUI e rendicontati alla Regione, la quale si assume l'impegno di coprire il disequilibrio derivante con specifico finanziamento anche in sede di ripianamento delle perdite d'esercizio di competenza regionale.*

Infine, è stato specificato che *"l'importo rilevato nel conto delle sopravvenienze passive si riferisce a 2 fatture di interessi moratori emesse rispettivamente dai fornitori JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. (euro 6.593,76) e JANSSEN CILAG S.P.A. (euro 497,74) datate 2019, ma pervenute all'Azienda nel 2020, dopo la chiusura del bilancio d'esercizio 2019"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, rileva la mancata coincidenza tra i dati richiesti in nota istruttoria e quanto relazionato in merito, con particolare riferimento al conto "altri interessi passivi", pari a € 508.465,26 (rispetto al valore pari a € 520.249,94, indicato nella relazione sulla gestione), dal Direttore generale e dal Presidente del Collegio sindacale, i quali dovranno trasmettere, entro 30 giorni dal deposito della presente, una dettagliata relazione volta a chiarire l'esatta consistenza di tale conto.

17. Fondo rischi ed oneri

In sede istruttoria, rilevato che il Collegio sindacale ha raccomandato all'Azienda l'adozione di un regolamento, secondo le indicazioni ANAC, per la fruizione del fondo incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, sono stati chiesti chiarimenti in merito.

Nella nota integrativa è evidenziato, inoltre, che gli accantonamenti per incentivi di funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016) sono aumentati da euro 27.352,62 nel 2019 a euro 2.397.079,60 al 31/12/2020.

Il Direttore generale e il Presidente del Collegio sindacale in risposta a nota istruttoria hanno comunicato in merito che *"in data 07/12/2021 è stata presentata alle OOSS la bozza del testo del Regolamento, ma non è stato raggiunto alcun accordo con la parte sindacale in merito alla perequazione e distribuzione degli incentivi previsti. Ad oggi il testo del Regolamento è all'esame delle OOSS e l'azienda conta di poter chiudere a breve su un testo condiviso. Si rassicura infine che non sono state distribuite somme a titolo di incentivo"*.

18. Rischi aziendali

In sede istruttoria si è riscontrato che il collegio sindacale ha segnalato l'esistenza di rischi aziendali i cui fondi sono accantonati presso la GSA, precisando che *"come previsto dalla (...) polizza assicurativa [per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per le aziende sanitarie e l'istituto IRCSS IOV della Regione del Veneto per il*

triennio 2016-2018], sottoscritta tra Regione del Veneto e la ditta BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, sono accantonati presso la GSA i fondi relativi alla franchigia aggregata per autoassicurazione. L'ammontare dell'accantonamento è di 15 milioni di euro per ciascun anno di contratto, il cui saldo residuo al 31/12/2020 è di 14.340.000 per il 2016, 14.346.000 per il 2017 e 14.950.000 per il 2018. Con determina di Azienda Zero n. 136 del 26/04/2018 sono stati accantonati prudenzialmente presso la GSA 12 milioni di euro con riferimento a posizioni pendenti relativi a sinistri antecedenti al 2016 (antecedenti quindi alla polizza regionale per responsabilità civile verso terzi). Tali somme risultano al 31/12/2020 interamente a fondo presso la GSA. Tutti gli importi specificati sono da intendersi quali accantonamenti complessivi a livello di intero SSR, non essendo già assegnati alla singola azienda ma disponibili, qualora necessario, a seguito di specifica richiesta e comunque fino a capienza degli accantonamenti stessi”.

A tal proposito il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione ha precisato quanto segue: “per quel che concerne il chiarimento richiesto da Codesta Corte circa le annotazioni sui € 15.000.000, a titolo di franchigia aggregata, accantonati per gli anni 2016/2017/2018, di seguito si ricorda la scansione temporale delle coperture che si sono succedute nella Regione del Veneto, nel periodo 2016-2022:

- il periodo 2016-2018 è stato coperto dal contratto assicurativo sottoscritto con la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited;
- il periodo 2019-2021, a seguito di gara, è stato coperto dal contratto assicurativo sottoscritto con la Compagnia SHAM con proroga tecnica fino al 30.4.2022;
- il periodo 2022-2024 è coperto, a seguito di nuova gara, da polizza SHAM.

Il contratto, aggiudicato dalla Regione del Veneto alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, contemplava, in sintesi, le seguenti condizioni:

- Premio annuo lordo € 19.974.999,63,
- Massimale per sinistro € 15.000.000,
- Massimale annuo per Azienda assicurata € 30.000.000,
- Massimale aggregato annuo complessivo € 60.000.000,
- Franchigia, base, per sinistro (SIR) € 500.000,
- Franchigia per l'SSR, aggregata annua, aggiuntiva € 15.000.000.

Infatti, tale contratto aveva previsto che per i sinistri RCT, in aggiunta alla franchigia base (SIR) gravante per ogni sinistro e solo per l'importo eccedente tale franchigia, venisse applicata una franchigia aggiuntiva nel limite massimo di 500.000 per sinistro, fino alla concorrenza massima di € 15.000.000 annui per la liquidazione di tutti sinistri dell'SSR eccedenti la soglia della franchigia base. Per l'anno 2016 la franchigia aggregata veniva accantonata nel bilancio regionale di competenza dell'Area Sanità e Sociale e successivamente - a seguito dell'istituzione dell'Ente di governance dell'SSR, Azienda Zero, giusta LR 19/2016 - trasferita e accantonata, come da Decreto Dirigenziale della Regione del Veneto n. 17/2018, nel bilancio GSA gestito da Azienda Zero. Per gli anni 2017 e 2018 detta franchigia veniva accantonata, annualmente, nella GSA di Azienda Zero e, successivamente, a seguito della stipula dei nuovi contratti assicurativi aggiudicati alla Compagnia SHAM, in ragione delle diverse pattuizioni - che non contemplano la franchigia aggregata - detti accantonamenti cessavano, fermi gli accantonanti in essere per gli anni 2016/2018 fino alla completa erosione in ragione delle liquidazioni dei sinistri sorti nel periodo contrattuale con Berkshire Hathaway International Insurance Limited”.

Al riguardo, la Sezione ritiene opportuno richiamare le osservazioni effettuate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio 2021, ove è stato sottolineato che *“il contratto tra Azienda Zero e la società SHAM, valido per gli anni 2019-2021, nel prevedere una franchigia di importo pari a euro 750.000, appare fortemente sbilanciato a favore della controparte privata”*, come comprovato dal raffronto condotto tra i risarcimenti erogati nel triennio dalla società assicuratrice e i premi pagati dall'Azienda (cfr. delibera n. 101/2022/PARI).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio d'esercizio per l'anno 2020 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona:

- rileva una perdita di esercizio pari a euro -33.486.394,84;
- invita i competenti organi regionali e dell'Azienda a far pervenire chiarimenti, entro il termine di 30 giorni dal deposito della presente deliberazione, in merito alla discrasia evidenziata in parte motiva sul valore consuntivo del costo per dispositivi diagnostici in vitro (IVD), evidenziando il livello di raggiungimento di tale obiettivo;
- rileva il superamento del limite fissato dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019, rinviando ai successivi controlli di competenza la verifica del rispetto, su base regionale, del limite previsto da tale disposizione di legge;
- invita i competenti organi dell'Azienda a trasmettere, entro 30 giorni dal deposito della presente deliberazione, una dettagliata relazione volta a chiarire l'esatta consistenza del conto *“altri interessi passivi”*;
- richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il recupero delle liste di attesa, come precisato nella parte motiva;
- raccomanda al Collegio sindacale di procedere a tutte le verifiche di competenza sui farmaci scaduti e prodotti soggetti a scadenza, considerata la cessazione dello stato di emergenza;
- richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nell'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 a professionisti esterni, in particolare contemperando nella scelta dei professionisti la necessità di garantire l'efficacia dell'attività difensiva con la necessità di assicurare la rotazione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, e di rispettare nell'affidamento degli incarichi legali di cui all'All. IX del d.lgs. n. 50/2016 le norme ivi previste, come precisato nella parte motiva. Si richiama altresì l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, al Presidente della Regione del Veneto, al Direttore generale e al Presidente del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

I Magistrati relatori

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin